

CONVENZIONE DI GESTIONE

TRA

A.T.O. n.3 LAZIO CENTRALE RIETI

e

ACQUA PUBBLICA SABINA S.p.A.
Gestore unico del Servizio Idrico Integrato

ai sensi del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii, LR 5/2014 e ss.mm.ii,
Delibere ARERA n. 656/2015/R/idr n. 580/2019/R/idr e 639/2021/R/idr

(Revisione e aggiornamento MTI-3 Dec. N.10 del 28/06/2022)

Rieti, 28/06/2022

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di giugno presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rieti in via Salaria n 3 - 02100 Rieti

TRA

La Provincia di Rieti, quale Ente Coordinatore dell'Ambito Territoriale n.3 Lazio Centrale-Rieti, più oltre denominato A.T.O.3RIETI, rappresentata dal Presidente Mariano Calisse, nato ad Avezzano il 17/05/1982 C.F. CLSMRN82E17A515G domiciliato per la carica a Rieti (RI) presso la sede Provinciale in via Salaria numero 3, C.F. 00114510571, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, in forza di delega a lui conferita dall'articolo 18 della Convenzione di Cooperazione stipulata tra la Provincia di Rieti, la Provincia di Roma e i Comuni dell'ATO3 Rieti, ai sensi dell'art.24 della L. 142/1990 e ss.mm.ii : Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Colvecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcellino, Micigliano, Mompeo, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nespole, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Rieti, Rivodutri, Roccasinibalda, Salisano, Scandriglia, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Turania, Varco Sabino, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Vallinfreda, Vivaro Romano, tutti ricompresi nell'Ambito Ottimale n. 3, così come individuato dall'art.2 della L.R.22 gennaio 1996 n.6, il quale interviene al presente atto in forza di delega a lui conferita dall'art. 18 della Convenzione di Cooperazione, come sopra stipulata

E

La Società per Azioni a totale capitale pubblico c.d. "in house" denominata "Acqua Pubblica Sabina" con sede legale in Rieti (RI) via E. Mercatanti n. 8, C.F. 01138990575, più oltre denominato Gestore, rappresentata dal Presidente del C.d.A. Maurizio Turina, nato a Rieti il 15/07/1961 C.F. TRNMRZ61L15H282Z.

Di seguito l'Ambito Territoriale Ottimale ed il Gestore singolarmente denominati "Parte" o congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- con L. del 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizione in materia di Risorse Idriche", è stato avviato in Italia un profondo processo di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato;
- con L.R. n. 6/96 con cui la Regione Lazio ha dato attuazione alla L. 36/94;
- nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito "D.Lgs. 152/2006) che ha abrogato quasi completamente la L.36/94, sono stati assorbiti dal legislatore molti profili organizzativi legati all'ATO ed alla gestione integrata della risorsa idrica;

- con L.R. 5/2014 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque" e ss.mm.ii. la Regione Lazio ha dettato le nuove disposizioni con cui deve essere governato il patrimonio idrico della Regione, in conformità ai principi costituzionali e comunitari ed in ossequio alla volontà popolare espressa nel referendum del 2011;
- l'art. 149-bis del D.Lgs. 152/2006, "Affidamento del servizio", pone in capo all'Ente di Governo dell'Ambito il compito di deliberare la forma di gestione e di affidare il servizio idrico integrato per l'intero Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Regione;
- l'art 151, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 "Rapporti tra Ente di Governo dell'Ambito e Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato" dispone che "Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico...";
- il medesimo articolo, al comma 2, consente una durata massima dell'affidamento pari a 30 anni;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del Decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici";
- la Deliberazione ARERA n. 664 del 28 dicembre 2015 richiede agli Enti competenti di predisporre gli elaborati fondamentali per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 fra i quali è richiesta la Convenzione di Gestione resa conforme ai contenuti minimi della *Convenzione Tipo* approvata con Deliberazione ARERA n. 656 del 23 dicembre 2015;
- la Deliberazione ARERA n. 656 del 23 dicembre 2015 prevede, in particolare che alla Convenzione di Gestione, sia allegata, fra l'altro, la Carta dei Servizi adeguata ai contenuti delle Deliberazioni ARERA n. 23 dicembre 2015 n. 655 e 5 maggio 2016 n. 218, in materia di "Regolazione della qualità contrattuale ..." e "... servizio di misura del servizio idrico integrato...";
- la Deliberazione ARERA n. 580 del 27 dicembre 2019 -di approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI - 3- ha previsto che sia necessario procedere a integrare e aggiornare talune previsioni contenute in altri atti adottati dall'Autorità con particolare riferimento a: la convenzione tipo di cui all'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR, al fine di prevedere che, nei casi in cui - nell'ambito dello specifico schema regolatorio - non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso a eventuali misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, il soggetto competente sia tenuto a presentare all'Autorità una pianificazione di durata pari al periodo necessario alla valutazione;
- in particolare, la Deliberazione ARERA N. 580 del 27 dicembre 2019 ha previsto che L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto tra gli altri dalla convenzione di gestione, contenente le

modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con la succitata Deliberazione adeguandola ai contenuti minimi della Convenzione tipo (introdotta con deliberazione 656/2015/R/IDR), con riguardo agli aspetti espressamente richiamati nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR;

- più specificamente, il documento per la consultazione 402/2019/R/IDR ha stabilito che i contenuti minimi della Convenzione tipo (introdotta con deliberazione 656/2015/R/IDR), attengano in particolare: i) agli obblighi in tema di contenuti del Piano d'ambito e di realizzazione del programma degli interventi (tenuto anche conto delle previsioni recate dall'articolo 1, commi 516 e seguenti, della legge 205/2017 relativamente al Piano nazionale di interventi nel settore idrico³); ii) agli obblighi di corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente (alla luce delle disposizioni del citato d.P.C.M. 30 maggio 2019⁴); iii) alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con riferimento alle quali un aggiornamento delle previsioni vigenti potrà essere valutato in un'ottica di coordinamento degli strumenti disponibili, nonché considerando i risultati di specifiche indagini relativamente alla Willingness to Pay (analizzando i desiderata dei cittadini direttamente interessati) che l'Autorità intende richiedere ai soggetti competenti con riferimento all'introduzione di eventuali standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi stabiliti a livello nazionale;
- la Deliberazione ARERA n. 639 del 30 dicembre 2021 – contenente i criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato- ha previsto all'art. 2.2 che in conformità a quanto previsto dal comma 7.3 della Convenzione tipo, il soggetto competente assicura che l'aggiornamento del Piano d'ambito, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2.1, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati;
- con Decisione della Conferenza dei Sindaci n. 10 del 28.06.2022 è stato approvato l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e del quadro regolatorio del SII per il Gestore Unico ATO3 Rieti Società Acqua Pubblica Sabina S.p.A. per le annualità 2022-2023 (MTI-3) e relative istanze (Delibere ARERA 639/2021/R/IDR e 229/2022/IDR) con allegata, sotto la lettera c), la Convenzione Integrata per l'affidamento del SII dell'ATO3 Rieti / Acqua Pubblica Sabina S.p.A. (L.36/94; L.R. 6/96; D.lgs. 152/06; Delibere ARERA 656/2015/R/IDR e 580/2019/R/IDR);

DATO ATTO CHE

- con decisione n.4/2007 della Conferenza dei Sindaci è stato disposto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 3 Rieti a società a totale controllo pubblico per un periodo di anni 30;
- con giusto atto del Notaio Paolo Gianfelice, in data 15 settembre 2015, è stata costituita

la Società a totale capitale pubblico cd "in house" denominata Acqua Pubblica Sabina S.p.A., partecipata dalla Provincia di Rieti e da n 48 Comuni dell'ATO3 Rieti;

- in data 28.12.2015 è stata stipulata la Convenzione del S.I.I. tra l'ATO3Rieti e la Società Acqua Pubblica Sabina S.p.A. per l'affidamento del S.I.I. nell'ATO3Rieti a far data dal 1° gennaio 2016 per la durata di anni 30;
- occorre recepire, per darne compiuta attuazione, la "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore", sottoscritta tra ATO2 Roma ed ATO3 Rieti in data 2 febbraio 2018, (DGR Lazio n 263/2017 e DGR Lazio n 360/2018) e ss.mm.ii.;
- occorre recepire il Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO3 Rieti con decisione n 22 del 16 ottobre 2018 da realizzare da parte della società Acqua Pubblica Sabina spa, allegato alla presente;
- occorre aggiornare la Convenzione di gestione alla recente disciplina introdotta dall'ARERA;


Le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio:

- l'A.T.O.3 in Rieti, Via Salaria,3;
- il Gestore in Rieti, Via E. Mercatanti, 8.

Quanto sopra costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di gestione.

Al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l'Ente affidante ed il Gestore, le Parti convengono e stipulano quanto contenuto e disposto nel seguente articolato

Per l'A.T.O. n.3 Lazio Centrale Rieti
Il Presidente Coordinatore



Per Acqua Pubblica Sabina S.p.A.
Il Presidente del C.d.A.



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Oggetto

Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio

Articolo 4 Perimetro delle attività affidate

Articolo 5 Durata della convenzione

TITOLO II PIANO D'AMBITO

Articolo 6 Contenuto del Piano d'Ambito

Articolo 7 Aggiornamento del Piano d'ambito

TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 8 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Articolo 10 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Articolo 11 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 12 Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI -

Articolo 13 Ulteriori obblighi dell'EGA

Articolo 14 Ulteriori obblighi del Gestore

Articolo 15 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

TITOLO VI PENALI E SANZIONI

Articolo 16 Penali

Articolo 17 Sanzioni

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 Garanzie

Articolo 19 Assicurazioni

Articolo 20 Modalità di aggiornamento della convenzione

Articolo 21 Allegati



Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;

Altre attività idriche e è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII; in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienicosanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni Allegato A 5 allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

- e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa **da parte** del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia **gestito** separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/06

Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, individuate dal pertinente Ente di governo dell'ambito, tra le **quali** rientrano le seguenti:

- a) l'efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora **non** riconducibile al servizio idrico integrato;
- b) la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del **consumo** di acqua potabile anche tramite l'installazione di fontanelle;
- c) il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime **mediante** impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, **nonché** la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli **impianti** del servizio idrico integrato;
- d) il riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al **fine** di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio sulla base del **quale**, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del D.L. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/14, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione;

Autorità è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.); ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia;

Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;



Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali; comprende anche i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri soggetti del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente

convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del servizio

Con Decisione n. 4 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Rieti del 26.06.2007 ad oggetto "Forma di gestione del SII ATO3 Rieti: Revoca decisione n.9 del 10.11.2003. Modifica art.12 e art. 13 della Convenzione di Cooperazione. I Comuni: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Colvecchio, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli in Sabina, Morro Reatino, Nespole, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Rieti, Rivodutri, Roccasinibalda, Salisano, Scandriglia, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Turania, Varco Sabino,

Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Vallinfreda, Vivaro Romano, tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Lazio Centrale Rieti, hanno scelto l'affidamento del servizio idrico integrato dell'ATO3 Rieti a società di capitali a totale controllo pubblico ed "in house".

Articolo 4

Perimetro delle attività affidate

- 4.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
- 4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

Acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII; in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienicosanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni Allegato A 5 allo scarico e per il rilascio



pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

- e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/06

Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, individuate dal pertinente Ente di governo dell'ambito, tra le quali rientrano le seguenti:

- a) l'efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibile al servizio idrico integrato;
- b) la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l'installazione di fontanelle;
- c) il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
- d) il riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.); ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;


Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia;

Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali; comprende

anche i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;

- 43 Le parti si danno reciprocamente atto che la gestione e manutenzione ordinaria delle fognature bianche e cioè la periodica pulizia del sistema di raccolta delle acque meteoriche (griglie e caditorie stradali delle fognature bianche e miste) e dei relativi allacci al collettore, impianti idrovori, impianti di sollevamento delle acque di pioggia dei sottopassi stradali, manutenzione dei canali e collettori esclusivamente adibiti al trasporto delle acque meteoriche non sono disciplinati dalla presente Convenzione e non rientrano nella gestione del Servizio Idrico Integrato affidato ad Acqua Pubblica Sabina S.p.a.
- 44 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.
- 45 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei 70 Comuni non salvaguardati.
- 46 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
- 47 L'EGA e il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori conformi:
- Acqua Pubblica Sabina S.p.A. - Società *in house providing* gestore del S.I.I. dei 70 Comuni dell'ATO3 Rieti non salvaguardati;
 - Consorzio Acquedotto tra i Comuni della Media Sabina - gestore dei Comuni di Casperia, Cottanello, Configni, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina, Vacone - salvaguardato con Decisione n. 9 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Rieti del 13.10.2012;
 - Comune di Pozzaglia Sabina, gestore in economia del S.I.I. nel territorio comunale, salvaguardato con Decisione n. 10 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Rieti del 13.10.2012.
- 48 L'affidamento del servizio idrico integrato comporta l'uso del suolo e del sottosuolo in regime di esenzione. Più specificamente tutti i terreni, costruzioni e superficie di proprietà dei comuni dell'ATO3, incluse le aree pubbliche destinate al traffico di superficie e sotterraneo, occorrenti per tutte le attività oggetto dell'affidamento del servizio idrico integrato comportano l'esenzione dal pagamento delle tasse e dei canoni di occupazione.
- 

Articolo 5

Durata della convenzione

- 5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni 30 decorrenti dal 28/12/2015.
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
- 5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

TITOLO II PIANO D'AMBITO

Articolo 6

Contenuto del Piano d'Ambito

- 6.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
 - b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al

raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
- e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

6.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 7

Aggiornamento del Piano d'ambito

- 7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) *l'aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) *l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.
- 7.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 7.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III

STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 8

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 9

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed

eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

- 92 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 93 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 10

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
 - b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
 - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
- 10.3 Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il

mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, l'adozione delle predette misure avviene contestualmente all'elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.

Articolo 11

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 11.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 11.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
- 11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV

CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 12

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 12.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 12.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 12.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 12.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di

rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

- 12.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
- 12.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del Codice civile.
- 12.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 12.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Titolo V

ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 13

Ulteriori obblighi dell'EGA

13.1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

Articolo 14

Ulteriori obblighi del Gestore

14.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione

dell'ARERA;

- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.

Articolo 15

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

- 151 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
- 152 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
- 153 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni,



dell'EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 16 Penali

- 16.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
- 16.2 L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 17 Sanzioni

- 17.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 Garanzie

- 18.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
- 18.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, rilasciate da primari istituti di credito o assicurativi da rinnovare ogni cinque anni per un importo pari al 2% del VRG medio del precedente quinquennio in base alle disposizioni di legge.
- 18.1 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 18.2 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena

la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

- 18.3 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 19

Assicurazioni

- 19.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € 10.000.000,00 per sinistro, € 10.000.000,00 per persona, € 10.000.000,00 per cose o animali;
- 19.2 Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di € 5.000.000,00.

Articolo 20

Modalità di aggiornamento della convenzione

- 20.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 21

Allegati

- 21.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:
- a) Decisione n. 9/2015 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Rieti.
 - b) Piano d'Ambito;
 - c) Carta del Servizio
 - d) "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, sottoscritta tra ATO2 Roma ed ATO3 Rieti in data 2 febbraio 2018 (DGR Lazio n 263/2017 e DGR Lazio n 360/2018) e ss.mm.ii.;
 - e) Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano degli investimenti.

